

Determinazione del Dirigente del Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche

N. 144-17824 / 2018

(emanazione - protocollo/anno)

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.

Impresa	Federal - Mogul Powertrain Italy S.r.l.
Sede legale	corso Inghilterra, 2 - 12084 Mondovì (CN)
Codice Fiscale	03575230044
Partita IVA	03575230044
Sede Operativa	via Piave, 8 - 10082 Cuorgnè (TO)
Codice Stabilimento	007366

Il Dirigente del Servizio

Premesso che:

L'Impresa **Federal-Mogul Powertrain Italy S.r.l.** (di seguito Impresa), presso la propria sede operativa ubicata in via Piave n. 8 nel Comune di Cuorgnè (TO), effettua la produzione di cuscinetti, anelli e boccole antifrizione;

L'Impresa, per lo stabilimento sito in via Piave n. 8 nel Comune di Cuorgnè è in possesso dell'Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito A.U.A.) di cui alla **D.D. n. 240-26488 del 30/09/2016** adottata dalla Città Metropolitana di Torino, ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 del d.P.R. n. 59/2013;

i titoli abilitativi sostituiti dalla sopracitata A.U.A. sono i seguenti (rif. art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 59/2013):

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. con riferimento allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

le vigenti prescrizioni relative al titolo abilitativo "autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del d.lgs n. 152/06 e s.m.i." sono richiamate all'interno dell'**Allegato B** della sopracitata A.U.A.;

L'Impresa, in data 31/12/2017, ha presentato allo SUAP della Città di Cuorgnè (TO) l'istanza, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 59/2013, per la modifica delle emissioni in atmosfera dello stabilimento;

lo SUAP della Città di Cuorgnè (TO) ha trasmesso la suddetta istanza alla Città Metropolitana di Torino, mediante PEC pervenuta al protocollo dell'Ente in data 18/01/2018 (prot. 7321/BA4);

la Città Metropolitana di Torino, con nota prot. n. 15304 del 05/02/2018, ha comunicato allo SUAP della Città di Cuorgnè (TO) l'esito positivo della verifica di conformità sull'istanza, l'avvio dell'endoprocedimento finalizzato all'adozione dell'autorizzazione in oggetto nonché l'individuazione di Michele Diciolla, dell'*Ufficio per il controllo delle emissioni in atmosfera da impianti industriali*, quale responsabile dell'endoprocedimento;

i titoli abilitativi pertinenti all'esercizio dello stabilimento in oggetto per i quali il Gestore ha chiesto il rilascio dell'A.U.A. sono i seguenti:

- **proseguimento senza modifiche** dell'autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del d.lgs n. 152/2006 e s.m.i.;
- **modifica dell'autorizzazione** alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del d.lgs n. 152/2006 e s.m.i.;
- **comunicazione** o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

nella sopra citata comunicazione di avvio dell'endoprocedimento è stato inoltre rammentato al Gestore che l'istanza presentata necessita di essere completata con la relazione previsionale di impatto acustico, da redigersi ai fini della comunicazione di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della L. n. 447/1995 – e che nel frattempo i termini per la conclusione dell'endoprocedimento di A.U.A. debbano essere considerati sospesi.

Considerato che:

il Gestore ha dichiarato nell'istanza di A.U.A. che lo stabilimento non è soggetto alle disposizioni in materia di VIA ed in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

il Gestore ha altresì dichiarato che non sono variati gli intendimenti tecnico gestionali relativi al titolo abilitativo "autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i." di cui alla D.D. n. 240-26488 del 30/09/2016;

il Gestore, con nota prot. n. 20136 del 15/02/2018, ha inoltre comunicato che, a seguito della dismissione del camino E21 indicata nell'ambito dell'istanza di A.U.A. in premessa, viene meno il presupposto per la riproposizione delle disposizioni di cui all'art. 275 del d.lgs 152/06 e s.m.i. - *Piano gestione solventi*;

L'Impresa, in data 01/06/2018 (prot. n. 67205), ha fatto pervenire la *relazione previsionale di impatto acustico* a completamento dell'istanza in parola: da tale data riprende quindi la decorrenza dei termini per la conclusione dell'endoprocedimento di A.U.A..

Acquisito:

il parere dell'Ufficio competente (prot. n. 76754/LC5/NV del 26/06/2018) dal quale non sono emerse particolari criticità in merito all'impatto acustico derivante dall'attività dello stabilimento in oggetto.

Ritenuto:

che, con riferimento alle modifiche sostanziali in progetto, si debba provvedere - con il presente provvedimento - ad **aggiornare** il titolo abilitativo "autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i." nonché a **formare** il titolo abilitativo "comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o comma 6, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447";

che l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura continui ad essere riferibile alle medesime condizioni e prescrizioni già adottate con la D.D. n. 240 -26488 del 30/09/2016 e che le stesse debbano essere incluse nell'allegato A ("scarichi idrici") del presente provvedimento, per farne parte integrante;

di sostituire quindi l'*Allegato A - scarichi idrici* alla D.D. n. 240-26488 del 30/09/2016 con l'*Allegato A* alla presente determinazione;

che sia necessario unificare ed uniformare all'interno di un unico allegato le prescrizioni inerenti alle emissioni in atmosfera, e che a tal fine l'istruttoria tecnica possa essere limitata agli impianti oggetto di modifica, in quanto - per gli impianti non modificati, la stessa è stata espletata nel corso dei relativi iter autorizzativi;

che il Gestore possa quindi continuare ad esercire gli impianti già autorizzati alle emissioni in atmosfera secondo le prescrizioni e le condizioni vigenti, ora integralmente ricomprese da quelle di cui all'*Allegato B - emissioni in atmosfera* al presente provvedimento;

che l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti nuovi o da modificare sia adottabile alle prescrizioni ed alle condizioni da includersi nell'*Allegato B ("Emissioni in atmosfera")* del presente provvedimento, per farne parte integrante;

di fare salvi gli adempimenti già espletati, in ottemperanza alle prescrizioni dell'*Allegato B* alla D.D. n. 240-26488 del 30/09/2016 senza soluzione di continuità nonché di dare atto della dismissione del camino E21 in seguito alla quale non trovano più applicazione le prescrizioni in materia di *Piano gestione dei solventi*;

di procedere quindi all'adozione dell'A.U.A., con il decorso di un periodo di anni 15 di validità della medesima, con riferimento ai seguenti titoli autorizzativi:

- **proseguimento senza modifiche** dell'autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. (scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura);

- **modifica sostanziale** dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- **comunicazione** o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o comma 6, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447".

Visto:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i.;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- la L.R. 26 aprile 2000, n. 44: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20 febbraio 2001 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale e s.m.i.;
- il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;
- la "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale del D.P.R. n. 59, del 13/03/2013" emessa dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 07/11/2013 (protocollo n. 0049801/GAB);
- la D.G.P. n. 943-50288 del 17/12/2013 ad oggetto: "Competenze in materia di Autorizzazione Unica Ambientale dell'Area Risorse Idriche e Qualità dell'Aria e dell'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale. Approvazione della modulistica per la presentazione delle relative istanze", così come integrata e modificata dal Decreto della Consigliera Delegata della Città Metropolitana di Torino n. 50-1545 del 21/02/2017;
- la Circolare del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte 28 gennaio 2014, n. 1/AMB ad oggetto: indicazioni applicative in merito al d.p.r. 13 marzo 2013, n. 59, recante "Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56: "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte 6 luglio 2015, n. 5/R ad oggetto: Regolamento regionale recante "Modello unico regionale per la richiesta di autorizzazione unica ambientale".

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente, ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 45 dello Statuto della Città Metropolitana di Torino.

Visto l'art. 48 dello Statuto Metropolitano.

DETERMINA

- 1) di **adottare** l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del d.P.R. 13/03/2013 n. 59, per lo stabilimento dell'Impresa **Federal-Mogul Powertrain Italy S.r.l.**, sito in via Piave n. 8 nel Comune di Cuorgnè (TO), per la durata di anni 15 decorrenti dalla data di rilascio della medesima all'Impresa da parte dello SUAP;
- 2) di sostituire con il presente atto l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con D.D. n. 240-26488 del 30/09/2016 facendo salvi gli adempimenti ivi previsti già espletati;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 sostituisce i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
 - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o comma 6, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- 4) di subordinare la presente autorizzazione al rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di settore di cui all'allegato A (scarichi idrici) ed all'allegato B (emissioni in atmosfera) alla presente determinazione, di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 5) di definire la periodicità e le modalità per lo svolgimento delle attività di autocontrollo a cura dell'Impresa, secondo quanto specificato per ciascuna matrice ambientale nel rispettivo allegato;
- 6) di fare salvi specifici e motivati interventi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

AVVERTE CHE

- la presente autorizzazione:

- non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non sostituiti dalla medesima;
- deve essere sempre conservata in copia conforme presso lo stabilimento, unitamente alla relazione tecnica, agli schemi impiantistici e alle planimetrie presentati a corredo dell'istanza, a disposizione degli Enti preposti ai controlli di loro competenza;
- la domanda di rinnovo dell'A.U.A. dovrà essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza;
- eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento dovranno essere comunicate preventivamente all'Autorità Competente nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
- qualora l'Impresa intenda effettuare una modifica sostanziale dovrà presentare preventivamente una domanda di modifica dell'A.U.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
- in caso di variazione del regime societario l'Impresa subentrante dovrà richiedere la volturazione della presente autorizzazione.

DISPONE

che il presente atto sia trasmesso, in modalità telematica, allo SUAP della Città di Cuorgnè che provvederà a rilasciarlo all'Impresa ed a trasmetterlo ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) coinvolti nel Procedimento (ARPA Piemonte, SMAT e Comune), per l'esercizio delle rispettive funzioni e competenze, dando riscontro alla Città Metropolitana di Torino della data di avvenuto rilascio.

INFORMA

che avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla notificazione dell'atto;

che sono stati rispettati i termini dell'endoprocedimento, previsti dal D.lgs n. 152/06 e s.m.i. per il rilascio dei titoli abilitativi inclusi nel presente atto.

Il presente provvedimento, non comportando oneri di spesa a carico della Città Metropolitana di Torino, non assume rilevanza contabile.

Torino, 26/07/2018

Il Dirigente del Servizio
dott. Guglielmo Filippini

ALLEGATO A – SCARICHI IDRICI

A1 – DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RIFERIMENTO

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., parte terza recante norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche;
- Legge Regionale 26 aprile 2000, n. 44 e successive modificazioni;
- Statuto della Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.;
- Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

A2 – CARATTERISTICHE E TIPOLOGIA DEI REFLUI SCARICATI

L'azienda svolge attività metalmeccaniche rivolte alla fabbricazione di parti meccaniche e accessori per autoveicoli e loro motori. Gli scarichi tecnologici originati in sito provengono dai processi di brocciatura.

A3 – PRESCRIZIONI

La Ditta **Federal-Mogul Powertrain Italy S.r.l.**, nella persona del proprio Legale rappresentante nel seguito denominato Gestore dell'impianto (GI), ai sensi degli articoli 107, 108 e 124 del D.Lgs. 03 Aprile 2006, n. 152 è autorizzata a scaricare in rete fognaria le acque reflue industriali provenienti dall'insediamento produttivo ubicato in **Via Piave n. 8 -10082- Cuorgné (TO)** sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

Art. 1 - Limiti qualitativi degli scarichi

È obbligo del GI, rispettare costantemente e rigorosamente i limiti di accettabilità in concentrazione fissati dalla tabella 3 – scarico in rete fognaria – dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 per tutti i parametri ivi elencati (vds. Suballegato A1).

Art. 2 - Condizioni diverse dal normale esercizio

In caso di situazioni di emergenza, quali ad esempio incendi, o improvvisi malfunzionamenti degli impianti di trattamento, dovrà essere immediatamente dato avviso al GSII, per predisporre congiuntamente gli interventi del caso.

Art. 3 - Mantenimento del pozzetto di ispezione

È obbligo dell'Utente mantenere in perfette condizioni di efficienza e di accessibilità, per l'intera durata della presente autorizzazione, un punto di prelievo di campioni di controllo della qualità sullo scarico, in conformità al modello di cui al Suballegato A2 del presente allegato. Potranno essere adottate soluzioni tecniche diverse purché consentano l'esercizio dell'attività di controllo Tale punto di ispezione dovrà risultare l'ultimo accessibile prima della confluenza dello scarico in rete fognaria.

Art. 4 - Autocontrollo degli scarichi

Al fine di verificare l'allineamento ai limiti di legge, il GI, dovrà effettuare con cadenza **triennale** nel corso della durata dell'autorizzazione, il campionamento e l'analisi, eseguita da tecnico abilitato, delle acque reflue industriali scaricate in pubblica fognatura in riferimento ai parametri n.: **1, 6, 8, 9, 16, 18, 30, 33, 34 e 42** della tabella 3 – scarico in rete fognaria – dell'allegato n. 5 alla parte terza del D.Lgs 152/06 e successive modificazioni (Suballegato A1 al presente allegato). Il prelievo dovrà essere effettuato nelle condizioni di normale funzionamento dell'impianto con le modalità previste al punto 1.2.2. dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni.

Il primo autocontrollo dovrà essere effettuato, **entro sei mesi** dal ricevimento della presente autorizzazione

La data degli autocontrolli dovrà essere comunicata al GSII con un **anticipo di almeno 30 giorni** in modo da poter eventualmente effettuare un campionamento congiunto.

I risultati delle analisi dovranno essere inviati al GSII non appena disponibili.

Art. 5 - Monitoraggio sostanze pericolose

Il GI ha l'obbligo di produrre, con cadenza quinquennale, una dichiarazione in merito alla presenza, presso l'insediamento e nei reflui scaricati, delle sostanze pericolose comprese nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nelle tabelle 1/A e 1/B dell'Allegato 1 della parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., riportando i dati relativi al monitoraggio di tali sostanze mediante il modello in suballegato A3.

Art. 6 - Attività di controllo

Il GSII è Autorità di controllo per gli scarichi recapitati in rete fognaria.

Il GI si impegna ad osservare le norme regolamentari in materia di controlli previsti dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato e dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, in particolare:

- a. assicura la presenza nell'insediamento di personale in grado di presenziare ai controlli, ai campionamenti e ai sopralluoghi e di essere abilitato a controfirmare i relativi verbali;
- b. si impegna a non modificare le condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico quando sono iniziate e/o quando sono in corso operazioni di controllo;
- c. si impegna a non ostacolare le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione dello scarico di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.). Tra le sopracitate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'insediamento;
- d. si impegna a consentire al GSII, il controllo del sistema sia per l'approvvigionamento idrico sia per lo scarico delle acque reflue, come il controllo dei relativi misuratori totalizzatori.

Art. 7 - Inosservanza delle prescrizioni. Sanzioni

In caso di accertata inosservanza delle prescrizioni in materia di scarichi idrici in rete fognaria, verranno applicate le norme sanzionatorie di cui al Titolo V della parte terza del Decreto Legislativo 152/06.


**Tabella 3 Allegato n. 5 Parte Terza del Decreto Legislativo 03/04/06 n. 152
Scarico in rete fognaria**

n.	Parametro	u.m.	conc.	n.	Parametro	u.m.	conc.
1	<i>pH</i>	--	5,5-9,5	27	<i>Solfuri (come H₂S)</i>	mg/l	≤2
2	<i>Temperatura</i>	°C	(1)	28	<i>Solfiti (come SO₃)</i>	mg/l	≤2
3	<i>Colore</i>	--	non percettibile con diluizione 1:40	29	<i>Solfati come (SO₄)</i>	mg/l	≤1000
4	<i>Odore</i>	--	non deve essere causa di	30	<i>Cloruri</i>	mg/l	≤1200
5	<i>Materiale grossolani</i>	--	Assenti	31	<i>Fluoruri</i>	mg/l	≤12
6	<i>Solidi sospesi totali</i>	mg/l	≤200	32	<i>Fosforo totale (come P)</i>	mg/l	≤10
7	<i>BOD₅ (come O₂)</i>	mg/l	≤250	33	<i>Azoto ammoniacale (come NH₄)</i>	mg/l	≤30
8	<i>COD (come O₂)</i>	mg/l	≤500	34	<i>Azoto nitroso (come N)</i>	mg/l	≤0,6
9	<i>Alluminio</i>	mg/l	≤2,0	35	<i>Azoto nitrico (come N)</i>	mg/l	≤30
10	<i>Arsenico</i>	mg/l	≤0,5	36	<i>Grassi e olii animali/vegetali</i>	mg/l	≤40
12	<i>Boro</i>	mg/l	≤4	37	<i>Idrocarburi totali</i>	mg/l	≤10
13	<i>Cadmio</i>	mg/l	≤0,02	38	<i>Fenoli</i>	mg/l	≤1
14	<i>Cromo totale</i>	mg/l	≤4	39	<i>Aldeidi</i>	mg/l	≤2
15	<i>Cromo VI</i>	mg/l	≤0,20	40	<i>Solventi organici aromatici</i>	mg/l	≤0,4
16	<i>Ferro</i>	mg/l	≤4	41	<i>Solventi organici azotati</i>	mg/l	≤0,2
17	<i>Manganese</i>	mg/l	≤4	42	<i>Tensioattivi totali</i>	mg/l	≤4
18	<i>Mercurio</i>	mg/l	≤0,005	43	<i>Pesticidi fosforati</i>	mg/l	≤0,10
19	<i>Nichel</i>	mg/l	≤4	44	<i>Pesticidi totali (esclusi i fosforati)</i>	mg/l	≤0,05
20	<i>Piombo</i>	mg/l	≤0,3		<i>tra cui:</i>		
21	<i>Rame</i>	mg/l	≤0,4	45	<i>-aldrin</i>	mg/l	≤0,01
22	<i>Selenio</i>	mg/l	≤0,03	46	<i>-dieldrin</i>	mg/l	≤0,01
24	<i>Zinco</i>	mg/l	≤1,0	47	<i>-endrin</i>	mg/l	≤0,002
25	<i>Cianuri totali (come CN)</i>	mg/l	≤1,0	48	<i>-isodrin</i>	mg/l	≤0,002
26	<i>Cloro attivo libero</i>	mg/l	≤0,3	49	<i>Solventi clorurati</i>	mg/l	≤2
				50	<i>Saggio di tossicità acuta (2)</i>	mg/l	Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale


(1) Per i corsi d'acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e valle del punto d'immissione non deve superare i 3 °C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1 °C. Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30 °C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 °C oltre i 50 metri di distanza dal punto di immissione. Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperature dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 35 °C, la condizione suddetta è subordinata all'assenso del soggetto che gestisce il canale. Per il mare e per le zone di foce di corsi d'acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 35 °C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 °C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione. Deve inoltre essere assicurata la compatibilità ambientale dello scarico con il corpo recipiente ed evitata la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi.

(2) Il saggio di tossicità è obbligatorio. Oltre al saggio su *Daphnia magna*, possono essere eseguiti saggi di tossicità acuta su *Ceriodaphnia dubia*, *Selenastrum capricornutum*, batteri bioluminescenti o organismi quali *Artemia salina*, per scarichi di acqua salata o altri organismi tra quelli che saranno indicati ai sensi del punto 4 del presente allegato. In caso di esecuzione di più test di tossicità si consideri il risultato peggiore. Il risultato positivo della prova di tossicità non determina l'applicazione diretta delle sanzioni di cui al Titolo V, determina altresì l'obbligo di approfondimento delle indagini analitiche, la ricerca delle cause di tossicità e la loro rimozione.

SEZIONE POZZETTO TIPO



PIANTE POZZETTO TIPO



SUBALLEGATO A2

TIPO DI POZZETTO PER PRELIEVO
CAMPIONI AI SENSI DEL DECRETO
LEGISLATIVO
03/04/2008 n. 152

Il pozzetto a pianta quadrata o circolare dovrà essere perfettamente impermeabile ed avere le seguenti caratteristiche:

- a)- l'ubicazione del pozzetto di prelievo deve essere sullo scarico a valle dell'ultima immissione;
- b)- il chiusino di accesso deve avere un diametro di cm 50 se circolare e dimensioni 50x50 se quadrato e deve essere dotato di doppio suggello;
- c)- il dislivello tra il fondo della tubazione affluente e il fondo della tubazione effluente non deve essere inferiore a cm 40;
- d)- le dimensioni interne non devono essere inferiori a cm 50 di diametro se circolari o a cm 50x50 se quadrato;
- e)- per profondità superiori a m. 2,5 (misurate dal fondo del pozzetto al piano di accesso) si dovrà realizzare un pozzetto accessibile con diametro minimo di cm 90.

AVVERTENZE: IL POZZETTO DEVE ESSERE TENUTO A CURA DELLA DITTA E SOTTO LA RESPONSABILITA' DELLA STESSA, SEMPRE AGIBILE E SGOMBERO DI SEDIMENTI.

Servizi Ambientali

Repchi _____

Denominazione insediamento _____

Indirizzo insediamento (sede operativa) _____

N° CAS	Sostanza	Presenza nell'insediamento			Presenza nello scarico	Quantità scaricata		
		Produzione (Kg/anno) ⁽¹⁾	Trasformazione (Kg/anno)	Utilizzo (Kg/anno)	SI/NO	Min ⁽³⁾ (Kg/giorno)	Max ⁽³⁾ (Kg/giorno)	Totale anno (Kg/anno)
					<input type="checkbox"/> (2)			
					<input type="checkbox"/> (2)			
					<input type="checkbox"/> (2)			
					<input type="checkbox"/> (2)			
					<input type="checkbox"/> (2)			
					<input type="checkbox"/> (2)			
					<input type="checkbox"/> (2)			
					<input type="checkbox"/> (2)			
					<input type="checkbox"/> (2)			
					<input type="checkbox"/> (2)			
					<input type="checkbox"/> (2)			
					<input type="checkbox"/> (2)			
					<input type="checkbox"/> (2)			
					<input type="checkbox"/> (2)			
					<input type="checkbox"/> (2)			
					<input type="checkbox"/> (2)			
					<input type="checkbox"/> (2)			
					<input type="checkbox"/> (2)			

(1) produzione: la sostanza di riferimento rappresenta il prodotto finito oppure un sottoprodotto del ciclo produttivo

(2) spuntare il quadratino se la presenza della sostanza è stata verificata attraverso analisi dello scarico

(3) se si dispone di un solo dato compilare la colonna "Max (Kg/giorno)"

NOTE:

Si dichiara che le sostanze pericolose, di cui alle tabelle 1/A ed 1/B dell'allegato 1 e tabella 5 dell'allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni, per le quali non vengono fornite informazioni non risultano, allo stato delle conoscenze attuali, in alcun modo presenti né nell'insediamento produttivo, né allo scarico.

Luogo e data _____

Timbro e firma _____

ALLEGATO B – EMISSIONI IN ATMOSFERA

B1. ASPETTI AMMINISTRATIVI E CONSIDERAZIONI TECNICHE

- l'Impresa **Federal-Mogul Powertrain Italy S.r.l.** (di seguito Impresa) nel proprio stabilimento, ubicato in via Piave n. 8 nel Comune di Cuorgnè (TO), effettua la produzione di cuscinetti, anelli e boccole antifrizione;
- l'Impresa è titolare dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), adottata dalla Città Metropolitana di Torino, per la durata di anni 15, con **D.D. n. 240-26488 del 30/09/2016** - ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
- nell'ambito della sopracitata A.U.A. sono autorizzate: la continuazione dell'esercizio degli impianti e delle attività già oggetto dell'*autorizzazione di stabilimento alle emissioni in atmosfera* (D.D. n. 111-21896 del 23/05/2013), l'esecuzione di modifiche sostanziali ai camini E24 ed E32 nonché talune modifiche non sostanziali (fra cui quelle riguardanti i camini E9, E10a ed E10b) per le quali è solo prevista una presa d'atto;
- il Gestore, nell'ambito dell'istanza di cui alla presente A.U.A., ha presentato domanda per la modifica sostanziale degli impianti mediante l'inserimento di nuovi punti di emissione denominati **E33, E34 ed E35** nonché mediante la modifica degli impianti annessi ai camini esistenti denominati **E08 ed E12**;
- il Gestore non ha segnalato modifiche relative ai rimanenti impianti ricompresi nell'A.U.A. di cui alla D.D. n. 240 – 26488 del 30/09/2016, ed agli stessi continuano pertanto ad applicarsi, senza soluzione di continuità, le prescrizioni ed i valori limite di emissione già prescritti nell'ambito della medesima;
- ciò premesso, al fine di unificare ed uniformare le vigenti prescrizioni in materia di emissioni in atmosfera contenute nella D.D. n. 240-26488 del 30/09/2016 con quelle attinenti ai punti di emissione **E08, E12, E33, E34 ed E35** in via di autorizzazione, occorre procedere con la formazione di un nuovo allegato B contenente le prescrizioni tecnico gestionali relative all'intero stabilimento;
- a tal riguardo l'istruttoria tecnica è comunque limitata agli impianti oggetto di modifica e non viene ampliata agli impianti non modificati, in quanto per questi ultimi è stata già espletata nel corso dei relativi iter autorizzativi;
- il presente Allegato B **sostituisce integralmente** l'Allegato B alla D.D. n. 240-26488 del 30/09/2016;
- il Gestore, con nota prot. n. 20136 del 15/02/2018, ha inoltre rammentato che la fase di *sgrassaggio al solvente*, sottesa al camino E21 ed assoggettata alle disposizioni dell'art. 275 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., è stata dismessa e che pertanto le prescrizioni relative al *Piano gestione solventi* non trovano ora più applicazione;

- per quanto sopra riportato le prescrizioni in materia di *Piano gestione dei solventi* non sono più adottate nel presente Allegato B;
- sono fatti salvi gli adempimenti già espletati in ottemperanza alle prescrizioni dell'Allegato B alla D.D. n. 240-26488 del 30/09/2016;
- il progetto presentato a corredo della domanda di autorizzazione prevede misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico;
- i valori limite di emissione, le condizioni di costruzione e di esercizio previsti dal progetto presentato con l'istanza autorizzativa e dalle integrazioni rispondono ai criteri di cui all'art. 271 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- sono soddisfatti i requisiti tecnici e normativi oggi richiesti per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. già ricompresa nell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- il Dipartimento Provinciale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.) competente per il controllo, effettua, ai sensi dell'art. 269, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera entro sei mesi dalla data di messa a regime dell'impianto.

B2. DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RIFERIMENTO

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., parte quinta recante norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera;
- la L.R. 7 aprile 2000, n. 43: "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria";
- la D.G.R Piemonte 9 gennaio 2017, n. 12-4553 "Approvazione dell'Atto d'indirizzo recante l'elenco di casistiche riconducibili alla fattispecie della *modifica non sostanziale* (art. 268, comma 1 lett. *m* ed *m bis* del d.lgs. 152/2006)".

B3. IMPIANTI E ATTIVITÀ AUTORIZZATI CON IL PRESENTE ATTO (24 h/giorno)

Le seguenti modifiche impiantistiche:

- inserimento di un nuovo forno di ricottura in atmosfera libera dei nastri (alluminio e lega di alluminio) e relativi nuovi punti di emissione (E33 ed E34) in affiancamento al forno di ricottura collegato ai punti di emissione esistenti oggetto di modifica (E08 ed E12);

- inserimento di una cappa d'aspirazione all'interno del locale burattatura e di una cappa di aspirazione sopra la vasca di trattamento fanghi del medesimo impianto (nuovo punto di emissione E35);
- presa d'atto della dismissione del camino E21 (sgrassaggio al solvente di lega d'alluminio), E23 ed E26 (lavaggio alcalino).

CICLO PRODUTTIVO

REPARTO FONDERIA

raffreddamento tappeti di colata	(camino E5)
due forni fusori ad induzione	(camino E7)
rifilatura bordi	(camino E25)

REPARTO N.A.S.O. (NEW ALUMINUM STRIP OPERATION)

Linea acciaio

lavaggio	(camino E13)
bruciatori esistenti - fase sgrassaggio su acciaio	(camini E14, E15, E16 ed E17);
smerigliatura	(camino E18)

Linea lega alluminio

smerigliatura	(camino E9)
due forni elettrici di ricottura	(camini E8, E12, nuovi camini E33 ed E34)
spazzolatura	(camini E10A, E10B ed E11)
laminazione a freddo	(camino E19)
laminazione a caldo	(camino E20)
ricottura	(incremento portata camino E24)
(ivi comprese le cappe sull'apertura dei 2 forni di ricottura e delle 4 discese in precedenza collettate al camino E20)	
scanalatura	(camino E27)

REPARTO OFFICINA (PRODUZIONE CUSCINETTI E ANELLI)

Produzione cuscinetti

sfacciatura	(camini E30 ed E31)
nove aspiratori carrellati - linee 1, 6 e 7 (brocciatrici e scanalatrici)	(camino E32)
lavorazioni meccaniche (foratura, alesatura, dentatura, brocciatura, ecc...)	(camino E29)
lavaggio alcalino	(camini E1, E2, E3, E4 ed E28)

Produzione anelli

burattatura	(nuovo camino E35)
-------------	--------------------

ATTIVITÀ AUSILIARIE

Manutenzione

affilatura/rettifica	(camino E22)
compressori	(camini Ep9, Ep10, Ep11 ed Ep12)
serbatoio azoto liquido	(camino Ep13)

Emissioni non soggette ad autorizzazione

- laboratorio (camini Ep5 ed Ep6);
- gruppo elettrogeno di emergenza, alimentato a gasolio, posto a servizio degli impianti di abbattimento ad umido avente Ptn pari a 0,104 MW;
- 2 motopompe antincendio (camini Ep14 ed Ep15).

Emissioni escluse dalla parte I del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

- centrale termica civile (metano) per riscaldamento ambientale area uffici composta da due generatori di calore aventi Ptn pari a 1,45 MW cadauno (camini Ep1 ed Ep2)
- centrale termica civile (metano) per riscaldamento ambientale dei reparti N.A.S.O. e del magazzino composta da un generatore avente Ptn pari a 0,564 MW (camino Ep7) ed un generatore avente Ptn pari a 1,111 MW (camino Ep8).

B4 QUADRO EMISSIONI

Sigla emissione	Provenienza	Temp [°C]	Portata [Nm ³ /h]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Frequenza autocontrolli (1)	Impianto di abbattimento	Altezza Punto di emissione dal suolo [m]	Note
					[mg/Nm ³]	[kg/h]				
E1 E2 E3 E4	LAVATRICE - LAVAGGIO/ /SGRASSAGGIO ALCALINO L1-L2-L3-L4	35	100	EMISSIONI TRASCURABILI			N	ABBATTITORE DI AEROSOL	6	(2)
E5	RAFFREDDAMENTO TAPPETI DI COLATA - FONDERIA	30	4300	POLVERI TOTALI C.O.T.	10 20	0,043 0,086	I + T I + T	=	9	=
E7	2 FORNI FUSORI AD INDUZIONE - FONDERIA	50	3000	POLVERI TOTALI comprese nebbie oleose	10	0,030	I + T	=	7,5	=
E8	CAPPA FORNO ELETTRICO RICOTTURA NASTRI - N.A.S.O.	40	600	POLVERI TOTALI comprese nebbie oleose	10	0,006	N	=	6	=
E9	IMPIANTO SMERIGLIATURA LEGA N.A.S.O.	AMB.	8000	POLVERI TOTALI comprese nebbie oleose	10	0,080	I	FILTRO A MANICHE	3,5	=

(1) N: nessuno, I: iniziale, A: annuale (una volta nell'anno solare), B: biennale, T: triennale, Q: quinquennale.

(2) parametri riferiti a ciascun camino.

Sigla emis- sione	Provenienza	Temp [°C]	Portata [Nm ³ /h]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Frequenza autocontrolli (1)	Impianto di abbattimento	Altezza Punto di emissione dal suolo [m]	Note
					[mg/Nm ³]	[kg/h]				
E10a E10b	3 IMPIANTI SPAZZOLATURA LEGA N.A.S.O	AMB.	7000	POLVERI TOTALI comprese nebbie oleose	10	0,070	I	FILTRO A MANICHE	4	(2)
E11	IMPIANTO SPAZZOLTURA BIMETALLO - LATO ACCIAIO	AMB.	7000	POLVERI TOTALI comprese nebbie oleose	10	0,070	I	FILTRO A MANICHE	8	==
E12	SFIATO POSTERIORE FORNO ELETTRICO RICOTTURA NASTRI - N.A.S.O.	170	200	POLVERI TOTALI comprese nebbie oleose	10	0,002	N	==	6	==
E13	LAVATRICE - LAVAGGIO ALCALINO ACCIAIO - N.A.S.O.	65	2000	EMISSIONI TRASCURABILI			N	ABBATTITORE DI AEROSOL	11	==
E14 E15 E16 E17	BRUCIATORI	==	==	POLVERI TOTALI NOx (come NO ₂)	5 350	== ==	N	==	==	(3)

(1) N: nessuno, I: iniziale, A: annuale (una volta nell'anno solare), B: biennale, T: triennale, Q: quinquennale.

(2) Parametri riferiti a ciascun camino.

(3) Valori limite riferiti ad un tenore di ossigeno libero nei fumi anidri pari al 3%.

Sigla emisione	Provenienza	Temp [°C]	Portata [Nm ³ /h]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Frequenza autocontrolli (1)	Impianto di abbattimento	Altezza Punto di emissione dal suolo [m]	Note
					[mg/Nm ³]	[kg/h]				
E18	IMPIANTO SMERIGLIATURA ACCIAIO - N.A.S.O.	AMB.	7000	POLVERI TOTALI comprese nebbie oleose	10	0,070	I	FILTRO A MANICHE	8	==
E19	IMPIANTO DI LAMINAZIONE (COLD BONDING)	AMB.	3800	POLVERI TOTALI comprese nebbie oleose	10	0,038	I	==	10	==
E20	IMPIANTO DI LAMINAZIONE (HOT BONDING)	30	6800	POLVERI TOTALI comprese nebbie oleose C.O.T.	10	0,068	T	==	10	==
					10	0,068	T			
E22	MACCHINE DI AFFILATURA E RETTIFICA	AMB.	4800	POLVERI TOTALI comprese nebbie oleose	10	0,048	N	FILTRO A TESSUTO	12	==
E24	2 FORNI DI RICOTTURA BIMETALLO	AMB.	3500	POLVERI TOTALI comprese nebbie oleose	10	0,035	I + T	==	10	Vedasi prescrizione n. 9
E25	MACCHINA RIFILATURA BORDI	AMB.	2200	POLVERI TOTALI comprese nebbie oleose	10	0,022	N	FILTRO A MANICHE	8	==

(1) N: nessuno, I: iniziale, A: annuale (una volta nell'anno solare), B: biennale, T: triennale, Q: quinquennale.

Sigla emisione	Provenienza	Temp [°C]	Portata [Nm ³ /h]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Frequenza autocontrolli (1)	Impianto di abbattimento	Altezza Punto di emissione dal suolo [m]	Note
					[mg/Nm ³]	[kg/h]				
E27	SCANALATRICE - N.A.S.Ò.	AMB.	2000	POLVERI TOTALI comprese nebbie oleose	10	0,020	N	FILTRO A MANICHE	8	==
E28	LAVATRICE - OFFICINA LAVAGGIO/ /SGRASSAGGIO ALCALINO L4	35	100	EMISSIONI TRASCURABILI			N	ABBATTITORE DI AEROSOL	6	==
E29	LAVORAZIONI MECCANICHE (ASPIRAZIONI CARRELLATE)	AMB.	3000	POLVERI TOTALI comprese nebbie oleose	10	0,030	I	==	8	==
E30	SFACCIATRICI	AMB.	2200	POLVERI TOTALI comprese nebbie oleose	10	0,022	I	FILTRO A TESSUTO	10	==
E31	SFACCIATRICI	AMB.	2200	POLVERI TOTALI comprese nebbie oleose	10	0,022	I	FILTRO A TESSUTO	10	==
E32	LAVORAZIONI MECCANICHE (9 ASPIRATORI CARRELLATI)	AMB.	3000	POLVERI TOTALI comprese nebbie oleose	10	0,030	I	==	8	==

(1) N: nessuno, I: iniziale, A: annuale (una volta nell'anno solare), B: biennale, T: triennale, Q: quinquennale.

Sigla emisione	Provenienza	Temp [°C]	Portata [Nm ³ /h]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Frequenza autocontrolli (1)	Impianto di abbattimento	Altezza Punto di emissione dal suolo [m]	Note
					[mg/Nm ³]	[kg/h]				
E33	CAPPA INGRESSO FORNI ELETTRICI	40	2000	POLVERI TOTALI comprese nebbie oleose	10	0,020	I	===	6	Vedasi prescrizione n. 9
E34	RAFFREDDAMENTO PEZZI AD ARIA	170	30000	INQUINANTI TRASCURABILI					6	Vedasi prescrizione n. 9
E35	BURATTATURA	AMB.	3000	POLVERI TOTALI comprese nebbie oleose	10	0,030	I	ABBATTITORE AD UMIDO	6	Vedasi prescrizioni n. 7 e 9
Ep09 Ep10 Ep11 Ep12	COMPRESSORI	AMB.	EMISSIONI TRASCURABILI				N	===	===	(2)
Ep13	SERBATOIO AZOTO LIQUIDO	AMB.	EMISSIONI TRASCURABILI				N	===	===	===

(1) N: nessuno, I: iniziale, A: annuale (una volta nell'anno solare), B: biennale, T: triennale, Q: quinquennale.

(2) parametri riferiti a ciascun camino

B5 PRESCRIZIONI

LIMITI DI EMISSIONE

1. Gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione.
2. I valori limite di emissione fissati nel Quadro Emissioni del presente Allegato rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati.
3. Ogni qualvolta si verifichi un'anomalia di funzionamento o un'interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento o degli impianti produttivi tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore adotta immediate misure per il ripristino della regolare funzionalità degli impianti. Il Gestore, ai sensi dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, informa la Città Metropolitana di Torino e l'A.R.P.A. competente per territorio entro le otto ore successive all'evento, comunicando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.

GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

4. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, nelle condizioni normali di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione riportati nel Quadro Emissioni del presente Allegato.
5. Gli impianti devono essere gestiti evitando per quanto possibile che si generino emissioni diffuse tecnicamente convogliabili dalle lavorazioni autorizzate.
6. I sistemi di contenimento delle emissioni (filtri a maniche, filtri a tessuto e *scrubber*), gli impianti nonché i macchinari oggetto della presente autorizzazione devono essere mantenuti in continua efficienza: a tal fine devono essere effettuati a cura del Gestore manutenzioni periodiche con cadenza almeno annuale.
7. Lo *scrubber* annesso al punto di emissione denominato E35 deve essere opportunamente gestito rispettando le indicazioni riportate nel manuale di uso e manutenzione dello stesso.
8. Il Gestore deve annotare data e descrizione di ogni intervento effettuato ai sensi del precedente punto 6, nell'apposito registro, già adottato ai sensi della prescrizione n. 5 dell'allegato A alla D.D. n. 111-21896 del 23/05/2013, da compilarsi in conformità allo schema esemplificativo di cui all'Appendice 2 e 3 dell'All. VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Tale registro deve essere conservato in stabilimento per almeno cinque anni ed essere esibito su richiesta degli Enti preposti al controllo. È consentita la compilazione e la tenuta del medesimo anche con mezzi informatici.

AVVIAMENTO DEGLI IMPIANTI E CONTROLLI ALLE EMISSIONI

9. La data di avviamento degli impianti nuovi o modificati annessi ai camini E24, E33, E34 ed E35 - deve essere comunicata via PEC alla Città Metropolitana di Torino, al Comune ed all'ARPA con almeno 15 giorni di anticipo, come previsto dall'art. 269, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. La messa a regime degli stessi deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di avviamento dei medesimi.
10. Il Gestore deve effettuare il rilevamento delle emissioni (autocontrollo iniziale ex art. 269, comma 6, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i) in uno dei primi trenta giorni di marcia controllata degli impianti a regime, nelle più gravose condizioni di esercizio, per la determinazione dei parametri individuati con la lettera "I" (iniziale) riportati nel Quadro Emissioni del presente Allegato.
11. Il rilevamento periodico degli effluenti gassosi (autocontrolli periodici) deve essere effettuato, nelle più gravose condizioni di esercizio degli impianti, secondo la periodicità prevista nella colonna "frequenza autocontrolli" del Quadro Emissioni, con decorrenza a far data dall'ultimo autocontrollo eseguito.
12. Non sono soggette ad autocontrollo le attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante (art. 272, comma 1 e parte I, Allegato IV alla parte V del D. Lgs. 152/2006) nonché le attività indicate come "emissioni trascurabili" o "inquinanti trascurabili" o per le quali non siano fissati limiti di emissione. Le medesime attività sono altresì esonerate da quanto prescritto ai successivi punti 17 e 20.
13. È consentito al Gestore, per motivate ragioni produttive e/o meteorologiche, differire il termine previsto per l'esecuzione degli autocontrolli periodici, salvo espresso diniego di questa Amministrazione - previa comunicazione, via PEC, alla Città Metropolitana di Torino, comprensiva della nuova data in cui sarà programmato il campionamento. In ogni caso il termine ultimo per l'effettuazione è il 30/06 (se il termine previsto cade nel 1° semestre) o il 31/12 (se il termine previsto cade nel 2° semestre) dell'anno solare in cui cade la periodicità.
14. Il Gestore deve comunicare via PEC alla Città Metropolitana di Torino ed al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. competente per territorio, con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli delle emissioni.
15. Il Gestore deve trasmettere via PEC i risultati analitici degli autocontrolli entro 60 giorni dalla data di effettuazione alla Città Metropolitana di Torino, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. ed al Sindaco competente per territorio. Per la presentazione dei risultati dei suddetti autocontrolli, il Gestore deve utilizzare il modello CONTR.EM 2.0 scaricabile dal sito <http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/emissioni-atmosfera/modulistica-emissioni/autocontrolli-emissioni>.

16. Per l'effettuazione degli autocontrolli devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988). I metodi analitici per il controllo delle emissioni sono quelli riportati nella tabella seguente. Metodi alternativi possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta dettagliatamente la metodica utilizzata.

Inquinante	Norme	
	UNI	ISO
Velocità e portata	UNI 10169:2001	ISO 10780:1994
POVERI TOTALI	UNI EN 13284-1:2003	ISO 9096:2003/Cor. 1:2006
CO	UNI EN 15058:2006	ISO 12039:2001
C.O.T.	UNI EN 12619:2002* - UNI EN 13526:2002*	—

PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI

17. Fatto salvo quanto riportato al precedente punto 12 ed al successivo punto 18, i condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi. Devono inoltre essere garantite le condizioni di sicurezza per l'accessibilità alle prese di campionamento nel rispetto dei disposti normativi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
18. Il posizionamento delle prese di campionamento relative ai camini denominati E9, E10a, E10b, ed E12, a causa della difficoltà di accesso al relativi tratto verticale, può essere realizzato lungo un tratto orizzontale a monte dei condotti medesimi.
19. La sigla identificativa dei punti d'emissione presenti in stabilimento deve essere visibilmente riportata sui rispettivi camini.
20. Fatto salvo quanto riportato al precedente punto 12, e ad eccezione dei camini E8, E9, E10a ed E10b e per i camini da Ep9 ad Ep13 - al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto. L'altezza minima dei punti di emissione deve essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri.
21. Il Gestore, limitatamente ai camini i cui punti di prelievo non risultino stabilmente accessibili nelle condizioni di sicurezza di cui al precedente punto 17, deve rendere disponibile un ponte a torre su ruote oppure altro sistema mobile di sollevamento in sicurezza, entro due ore dall'eventuale richiesta degli Enti preposti al campionamento delle emissioni.

PRESCRIZIONI GENERALI

22. Copia della presente autorizzazione, della documentazione presentata a corredo della stessa, nonché della documentazione inerente agli adempimenti relativi alla D.D. n. 111-21896 del 23/05/2013 ed alla D.D. n. 240-26488 del 30/09/2016 (A.U.A.) devono continuare ad essere conservate in stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo.